

REPUBBLICA ITALIANA

**BOLLETTINO**  **UFFICIALE**  
**DELLA REGIONE PUGLIA**

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLIV

BARI, 17 MAGGIO 2013

N. 68



*Sede Presidenza Giunta Regionale*

*Leggi e Regolamenti regionali*

## **Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.**

### ***Nella parte I sono pubblicati:***

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

### ***Nella parte II sono pubblicati:***

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

## **INSERZIONI**

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

Gli avvisi da pubblicare ai sensi della L.R. n. 11/2001 sono gratuiti.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 185,93 comprensivo di IVA, per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 13,63 comprensivo di IVA, per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

## **ABBONAMENTI**

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

**Costo singola copia € 1,34.**

**Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:**

**Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;**

**Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia;**

**Libreria Casa del Libro - Mandese R. - Viale Liguria, 80 - Taranto.**

**SOMMARIO**

*“Avviso per i redattori e per gli Enti:*

*Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.*

## PARTE PRIMA

***Leggi e regolamenti regionali***

LEGGE REGIONALE 13 maggio 2013, n. 13

**“Modifica alla legge regionale 11 aprile 2013, n. 11 (Modifica all’articolo 22 della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 27 - Norme sul referendum abrogativo e consultivo -, come sostituito dall’articolo 3 della legge regionale 30 settembre 1986, n. 26 e integrazione dell’articolo 3 della legge regionale 30 novembre 2012, n. 34 - Riduzione dei costi della politica)”**

Pag. 16660

REGOLAMENTO REGIONALE 13 maggio 2013, n. 11

**“Modifiche al regolamento Regionale 5 agosto 1999, n. 3: Ambiti Territoriali di Caccia (ATC)”**

Pag. 16661

REGOLAMENTO REGIONALE 13 maggio 2013, n. 12

**“Modifiche al Regolamento Regionale 28 dicembre 2000, n. 5: Approvazione regolamento zone per l’addestramento, l’allenamento e le gare cinofile. Modalità di istituzione, gestione e funzionamento. Prove su fauna selvatica. Revoca deliberazione G.R. n. 40 del 9 febbraio 2000”**

Pag. 16662

## PARTE PRIMA

---

*Leggi e regolamenti regionali*

---

LEGGE REGIONALE 13 maggio 2013, n. 13

**“Modifica alla legge regionale 11 aprile 2013, n. 11 (Modifica all’articolo 22 della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 27 - Norme sul referendum abrogativo e consultivo -, come sostituito dall’articolo 3 della legge regionale 30 settembre 1986, n. 26 e integrazione dell’articolo 3 della legge regionale 30 novembre 2012, n. 34 - Riduzione dei costi della politica)”**

IL CONSIGLIO REGIONALE  
HA APPROVATO

**IL PRESIDENTE DELLA  
GIUNTA REGIONALE****PROMULGA****La seguente legge:**

## Art. 1

1. L’articolo 2 della legge regionale 11 aprile 2013, n. 11 (Modifica all’articolo 22 della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 27 - Norme sul referendum abrogativo e consultivo -, come sostituito dall’articolo 3 della legge regionale 30 settembre 1986, n. 26 e integrazione dell’articolo 3 della legge regionale 30 novembre 2012, n. 34 - Riduzione dei costi della politica), è abrogato.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

*Data a Bari, addì 13 maggio 2013*

VENDOLA

REGOLAMENTO REGIONALE 13 maggio 2013,  
n. 11

**“Modifiche al regolamento Regionale 5 agosto  
1999, n. 3: Ambiti Territoriali di Caccia (ATC)”**

**IL PRESIDENTE DELLA  
GIUNTA REGIONALE**

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l'art. 42, comma 2, lett.c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Visto l'art. 44, comma 1, L. R. 12 maggio 2004, n.7 “Statuto della Regione Puglia”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 904 del 07/05/2013 di adozione del Regolamento;

**EMANA**

Il seguente Regolamento:

**Art. 1**

*(Modifiche all'art. 4 del R.R. n. 3/99)*

1. Al comma 12 dell'art. 4 le parole “di 1/2 del costo” sono sostituite dalle parole “di 1/5 del costo”.

**Art. 2**

*(Modifiche all'art. 10 del R.R. n. 3/99)*

1. Il punto 5 del comma 3 - lett. a) dell'art. 10 è sostituito dal seguente:

5. miglioramento dell'habitat di aree non inferiori a 01 (uno) Ha, con priorità, nei relativi bandi, a progetti inerenti superfici maggiori, anche se di diversi proprietari, purchè accorpati.

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R.12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

*Dato a Bari, addì 13 maggio 2013*

VENDOLA

REGOLAMENTO REGIONALE 13 maggio 2013,  
n. 12

**“Modifiche al Regolamento Regionale 28 dicembre 2000, n. 5: Approvazione regolamento zone per l’addestramento, l’allenamento e le gare cinofile. Modalità di istituzione, gestione e funzionamento. Prove su fauna selvatica. Revoca deliberazione G.R. n. 40 del 9 febbraio 2000”**

**IL PRESIDENTE DELLA  
GIUNTA REGIONALE**

Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l’art. 42, comma 2, lett.c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Visto l’art. 44, comma 1, L. R. 12 maggio 2004, n.7 “Statuto della Regione Puglia”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n.905 del 07/05/2013 di adozione del Regolamento;

**EMANA**

Il seguente Regolamento:

**Art. 1**

*(Modifiche all’art. 2 del R.R. n. 5/99)*

1. Il comma 4 dell’art. 2 è sostituito dal seguente:

4. Se l’addestramento riguarda cani da seguita su lepre e cinghiale le zone di cui al punto 3 devono essere recintate.

**Art. 2**

*(Modifiche all’art. 2 del R.R. n. 5/99)*

1. Al comma 5 dell’art. 2 dopo la parola “Starna,” aggiungere le parole “Lepre e Ungulati”.

**Art. 3**

*(Modifiche all’art. 2 del R.R. n. 5/99)*

1. dopo il comma 5 dell’art. 2 aggiungere il seguente comma:

5bis) Per quanto attiene le zone di tipo “B” da destinare all’addestramento e a gare cinofile con abbattimento delle specie Lepre e Ungulati, le stesse devono avere, in particolare, le seguenti caratteristiche:

- a) per le zone destinate all’addestramento e abbattimento della specie Lepre, oltre alle altre di cui al comma 5, le stesse devono avere una estensione minima di Ha 30,00 (trenta) i cui perimetri devono essere delimitati da rete metallica di altezza minima di mt 1,80 di cui 30 cm. interrata. In dette zone è escluso l’utilizzo di ungulati;
- b) per le zone destinate all’addestramento e abbattimento anche degli Ungulati, le stesse devono avere una estensione minima di Ha 50,00 (cinquanta) i cui perimetri devono essere delimitati da rete metallica di altezza minima di mt 2,50 di cui cm. 50 interrata, con curvatura della rete alla base verso l’esterno;
- c) per quanto attiene i capi delle specie Lepre e Ungulati che verranno utilizzati nelle zone di cui ai precedenti punti a) e b) gli stessi devono riguardare soggetti muniti di contrassegno di riconoscimento. Inoltre, il concessionario, in caso di controllo, deve esibire, tra l’altro, la certificazione di provenienza e sani-

taria dei soggetti utilizzati o da utilizzare;

d) il concessionario ha l'obbligo di far sottoporre i capi di Ungulati abbattuti alle relative procedure

per le indagini sanitarie ed al prelievo di campioni biologici, previsti dalla vigente normativa, presso l'ASL territorialmente competente.

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R.12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

*Dato a Bari, addì 13 maggio 2013*

VENDOLA



*Progetto nuova sede Consiglio Regionale*



**BOLLETTINO**  **UFFICIALE**  
**DELLA REGIONE PUGLIA**

*Direzione e Redazione:* Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406317 - 6372 / fax 0805406379

*Abbonamenti:* 0805406376

*Sito internet:* <http://www.regione.puglia.it>

*e-mail:* [burp@regione.puglia.it](mailto:burp@regione.puglia.it)

*Direttore Responsabile* **Dott. Antonio Dell'Era**